SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 dicembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 276/L

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. **212.**

Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. *(10G0236)*

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. **213.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. *(10G0237)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 277

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 11 novembre 2010.

Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.a. e calcolo del valore del WACC, ai sensi dell'articolo 73 della delibera n. 731/09/CONS. (Deliberazione n. 578/10/Cons). *(10A14908)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. **214**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;

b) gli ascensori da cantiere;

c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

l) i treni a cremagliera;

m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

1) di persone,

2) di persone e cose,

3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;

h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;

o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

a) per miniere e per navi;

b) aventi corsa inferiore a 2 m;

c) azionati a mano;

d) che non sono installati stabilmente;

e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato*). — 1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».

2. All'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole «lettera *i)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *m)*».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola: «ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s,».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Libretto e targa*). — 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;

c) numero di matricola;

d) portata complessiva in chilogrammi;

e) se del caso, numero massimo di persone.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, comma 1, dopo la parola «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dai commi 1-*bis* ed 1-*ter*».

2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-*ter*. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-*bis* sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.

1-*quater*. Il decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1-*bis* del presente articolo.».

Art. 12.

Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del carico. — Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Romani, Ministro per lo sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 320

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse.

— L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo del comma 2 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 2010, n. 41, S.O. così recita:

«Art. 16 (*Ascensori e montacarichi*). — 1. Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

— La direttiva 2006/42/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

— La direttiva 1995/16/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 213.

— Si riporta il testo dell'allegato B, e degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O.:

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 (*Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa*). — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 3. (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.».

«Art. 4. (*Modifica all'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli*). — 1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469."».

— Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., così recita:

«Art. 47 (*Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE*). — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1999, n. 134.

— Il testo del comma 3 dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 162del 1999, si veda nelle note alle premesse.

— Per la direttiva 1995/16/CE e 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

«Art. 13 (*Adeguamenti tecnici*). — 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1999, n. 134, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 13. (*Verifiche periodiche*). — 1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.

6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 14 (*Verifiche straordinarie*). — 1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'ar-

ticolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.

3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.

4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 15 (*Manutenzione*). — 1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;

b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;

c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;

c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;

d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.

5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1999, n. 134, come modificato dal presente decreto del Presidente della Repubblica, così recita:

«Art. 17 (*Divieti*). — 1. È vietato l'uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

2. È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.

3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.».

Note all'art. 11:

— Si riporta testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 18 (*Norma di rinvio*). — 1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, fermo restando quanto previsto dai commi 1-*bis* ed 1-*ter*, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-*ter*. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.

1-*quater*. Il decreto del Ministero delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1-*bis* del presente articolo.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 come modificato dal presente regolamento:

«Allegato I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

Osservazioni preliminari

1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore o per il componente di sicurezza in questione allorché viene utilizzato alle condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante del componente di sicurezza.

2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.

3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi.

4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori.

1. Considerazioni generali.

1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE.

1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.

1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno.

Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.

Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva).

1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.

1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.

1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.

1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.

1.5. Motore.

1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.

1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.

1.6. Comandi.

1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.

1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.

1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati o interconnessi.

1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:

sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore,

l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico,

i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca,

un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

2. Rischi per le persone al di fuori della cabina.

2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile.

2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.

Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.

Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.

2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.

Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:

un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano;

l'apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.

Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.

3. Rischi per le persone nella cabina.

3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.

Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.

3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa.

Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.

Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.

3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina.

In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.

Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2.

3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 è in posizione operativa.

4. Altri rischi.

4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.

4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).

4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.

4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.

4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino nuovi ordini di manovra.

4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.

4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.

4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.

4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.

5. Marcatura.

5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto.

5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.

6. Istruzioni per l'uso.

6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:

il montaggio,

i collegamenti,

la regolazione,

la manutenzione,

possano essere effettuati correttamente e senza rischi.

6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l'ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno:

un libretto di istruzioni contenente i disegni e di schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;

un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.».

10G0233

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2010.

Modifica dei contenuti di nicotina di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera del 7 settembre 2010 con la quale la società JT International Italia Srl ha comunicato la variazione dei tenori in nicotina di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in nicotina della seguente marca di sigarette sono così modificati:

	Mg/Nicotina da	Mg/Nicotina a
CAMEL BLUE 100'S	0,6	0,7

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore: RISPOLI

10A14909

DECRETO 7 dicembre 2010.

Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2009, con il quale la misura del tasso di interesse legale è stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A15099

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 dicembre 2010.

Riduzione dei trasferimenti erariali per l'anno 2011 a province e comuni superiori a 5000 abitanti, ex articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 il quale al comma 2, prevede che i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di euro 300 milioni per l'anno 2011 e di euro 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, mentre i trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di euro 1.500 milioni per l'anno 2011 e di euro 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012;

Considerato che il richiamato comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010, dispone che le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;

Considerato che la stessa disposizione di legge prevede, altresì, che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del decreto legge n. 78 del 2010, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale;

Preso atto che entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122 non risulta adottata la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla emanazione del previsto decreto;

Considerati quale base di calcolo per quantificare la riduzione da applicare per l'anno 2011, gli importi dei trasferimenti erariali di comuni e province risultanti nella spettanza dei trasferimenti attribuiti dal Ministero dell'interno nell'anno 2010;

Dato atto che tale spettanza rappresenta il dato più aggiornato dei trasferimenti disponibili, determinati sulla base del quadro normativo di cui all'art. 4 del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, nonché di altre specifiche disposizioni di legge e che il completo assetto per l'anno 2011 non risulta ancora definito dalla normativa vigente;

Dato atto, altresì, che la dinamicità nel corso dell'anno di alcuni importi della spettanza rende necessario stabilire la data alla quale essa viene considerata per le elaborazioni, che viene fissata al 16 novembre 2010, in modo da contemperare le esigenze di avere a disposizione un dato aggiornato della spettanza e di rispettare i tempi previsti dalla legge per l'adozione del presente decreto;

Considerato che gli importi attribuiti a comuni e province a titolo di compartecipazione Irpef e risultanti nella spettanza al 16 novembre 2010, sono stati determinati sulla base di quanto previsto dalla normativa di legge, con corrispondente e contestuale riduzione dei trasferimenti e nei limiti del valore di trasferimenti stessi, e che, pertanto, essi vanno compresi nella base di calcolo ai fini della riduzione prevista dall'art. 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010, ad eccezione solo della componente della compartecipazione Irpef attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 191 della legge n. 296 del 2006, la quale va esclusa dalla base di calcolo in quanto collegata alla dinamicità del gettito complessivamente attribuito a favore dei comuni e, quindi, rappresenta un'attribuzione svincolata dal riferimento ai trasferimenti in godimento;

Dato atto che occorre operare l'esclusione o l'inclusione nella base di calcolo per alcune voci che sono presenti nella spettanza al 16 novembre 2010 e che interessano sia province che comuni, ma che attengono a fattispecie diverse ed eccezionali, quali:

esclusione, per le province, dell'importo relativo alla restituzione addizionale energetica anno 2004 destinato a restituire le somme a suo tempo erroneamente versate dai clienti grossisti nell'anno 2004 alle tesorerie centrali dell'erario, con conseguente diminuzione del gettito di entrata delle amministrazioni provinciali;

esclusione, per i comuni dell'Abruzzo e per l'amministrazione provinciale de L'Aquila, della voce relativa alle anticipazioni di somme effettuate per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 con decreto ministeriale del 9 luglio 2010, secondo quanto previsto dal D.p.c.m. 19 marzo 2010;

inclusione, per i comuni interessati da tale fattispecie, dell'importo portato in detrazione in spettanza concernente il recupero per anticipo trasferimenti erariali, in quanto esso attiene al recupero di anticipazioni in precedenza effettuate;

inclusione, per i comuni interessati da tale fattispecie, dell'importo detratto in spettanza per restituzione di somme alla Cassa depositi e prestiti in applicazione delle disposizioni per l'emergenza rifiuti in Campania ex art. 3, comma 3, del decreto legge n. 245 del 2005, convertito dalla legge n. 21 del 2006, atteso che esso concerne il recupero di somme in spettanza per fattispecie specifiche ed eccezionali;

Considerato che al fine di determinare i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ai quali applicare la riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011 occorre riferirsi alla popolazione Istat dell'anno 2009, come indicato nell'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 265, comma 1, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che garantisce il mantenimento dei contributi erariali agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto, per il periodo di risanamento, fissato in cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Considerato che alle province e ai comuni appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi i comuni appartenenti ai loro territori, non va applicata la riduzione dei trasferimenti in quanto si tratta di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali e anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2011, è determinata una riduzione dei trasferimenti a ciascuna provincia, per un ammontare pari al 22,934 per cento, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, il quale è costituito dal totale generale dei trasferimenti erariali attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con la sola esclusione delle somme relative alla restituzione addizionale energetica dell'anno 2004 e dell'anticipazione effettuata all'amministrazione provinciale de L'Aquila per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 sulla base del decreto di questo Ministero in data 9 luglio 2010, di cui in premessa.

Art. 2.

Per l'anno 2011, è determinata una riduzione dei trasferimenti a ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per un ammontare pari all'11,722 per cento, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, il quale è costituito dal totale generale dei trasferimenti attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con l'esclusione dell'incremento della compartecipazione Irpef prevista dall'art. 1, comma 191 della legge n. 296 del 2006, nonché delle anticipazioni di somme effettuate ai comuni dell'Abruzzo per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 sulla base del decreto ministeriale in data 9 luglio 2010, oltre che con l'inclusione degli importi decurtati ai comuni interessati per recupero di anticipo di trasferimenti erariali e di quelli detratti per restituzione di somme alla Cassa depositi e prestiti in applicazione delle disposizioni per l'emergenza rifiuti in Campania ex art. 3, comma 3, del decreto legge n. 245 del 2005, convertito dalla legge n. 21 del 2006, di cui in premessa.

Art. 3.

L'importo delle predette riduzioni di cui agli articoli 1 e 2 per province e comuni sarà applicato in sede di determinazione delle spettanze dell'anno 2011 dei medesimi enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2010

Il Ministro: MARONI

10A14910

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 21 ottobre 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. di Udine», in Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visti i PPDG 19 marzo 2008 , 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010 e 4 ottobre 2010 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, C.F. 00460830300, denominato "Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine»;

Vista l'istanza in data 24 settembre 2010 prot m. dg DAG 5 ottobre 2010 n. 126307.E, con la quale il dott. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (Udine) il 28 agosto1955, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio LA.A. di Udine ha chiesto l'inserimento di una ulteriore unità nell'elenco dei conciliatori (in via esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro ;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto di lavoro in via esclusiva:

avv. Ferrero Carlo, nato a Udine l'8 ottobre 1968,

Dispone

La modifica dei PP.DG 19 marzo 2008 , 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010 e 4 ottobre 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, C.F. n. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine», limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: (in via esclusiva), avv. Ferrero Carlo, nato a Udine l'8 ottobre 1968.

Resta ferma l'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14518

PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 26 settembre 2007, 14 marzo 2008, 20 giugno 2008, 7 ottobre 2009, 20 maggio 2010, 21 luglio 2010 e 21 ottobre 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «ADR Concilmed», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 26 settembre 2007, 14 marzo 2008, 20 giugno 2008, 7 ottobre 2009, 20 maggio 2010, 21 luglio 2010 e 21 ottobre 2010, con i quali l'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli , via Pomponio Gaurico n. 21 codice fiscale n. 95086510633 e partita iva n. 05804571213, è stata iscritta al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Viste le note 23 luglio 2010 prot m. dg. DAG. 2 agosto 2010 n. 104646.E e 7 agosto 2010 prot m. dg. DAG. 19 agosto 2010 n. 110402.E con le quali l'avv. Vincenzo Ferro', nato a Napoli il 22 febbraio1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», ha chiesto l'inserimento di 73 ulteriori conciliatori (4 in via esclusiva e 69 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore e la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione:

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto in via esclusiva:

Avv. Cervone Maria Carmela, nata a Napoli il 5 novembre 1974,

Dott. De Rosa Angela, nata a Acerra (Napoli) il 12 maggio 1975,

Avv. Mantile Barbara, nata a Napoli il 3 dicembre 1983,

Avv. Scudiero Francesca, nata a Acerra (Napoli) il 20 aprile 1978;

con rapporto in via non esclusiva:

Dott. Abagnara Annunziata, nata a Nocera Inferiore (Salerno) il 26 aprile 1976,

Dott. Aragosa Angela Ottavia, nata a Caserta il 9 ottobre 1978,

Dott. Autiero Manuela, nata a Napoli il 27 dicembre 1983,

Avv. Avella Daniela, nata a Napoli il 15 luglio 1970,

Avv. Baldascino Mariarosaria, nata a Napoli il 3 febbraio 1972,

Avv. Borrelli Pantaleo, nato a San Sosti (Cosenza) il 24 marzo 1949,

Avv. Brigante Rosita, nata a Polla (Salerno) il 18 settembre 1982,

Dott. Buongiovanni Fabiana, nata a Napoli il 29 luglio 1984,

Pott. Caggiano Fernando, nato a Aversa (Caserta) il 5 aprile 1973,

Dott. Cangiano Pasquale, nato a Napoli il 4 agosto 1967,

Dott. Carlizzi Antonio, nato a Napoli il 13 ottobre 1983,

Avv. Carrabba Daniela, nata a Napoli il 13 febbraio 1967,

Avv. Cecere Enrico, nato ad Avellino il 15 giugno 1960,

Avv. Cianni Patrizia, nata a Caserta il 4 agosto 1973,

Dott. Cioffi Roberto, nato a Napoli il 27 giugno 1977,

Avv. Cioffi Rufino, nato a Caserta il 12 luglio 1978,

Avv. Colucci Nicola, nato a Maddaloni (Caserta) il 3 novembre 1978;

Avv. Corcillo Irene, nata a Eboli (Salerno) il 29 luglio 1973,

Dott. Crispino Maurizio, nato a Andorno Micca (Salerno) il 1 ottobre 1956,

Avv. De Chiara Massimo, nato a Napoli il 23 dicembre 1973,

Dott. De Girolamo Cornelia, nata a Ischia (Napoli) il 20 gennaio 1964,

Avv. Del Bene Salvatore, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 17 gennaio 1978,

Avv. De Paola Viviana, nata a Napoli il 16 novembre 1977,

Avv. De Sio Cesari Serena, nata a Napoli il 22 dicembre 1984,

Dott. Di Francesco Giuseppe, nato a Caserta il 3 maggio 1979,

Dott. Di Natale Alessandra, nata a Napoli il 4 febbraio 1981,

Avv. Farina Vincenzo, nato a Caserta il 3 giugno 1966,

Dott. Filone Fabrizio, nato a Padova il 2 ottobre 1969,

Dott. Fragkiadaki Eleftheria, nata a Herakleio di Creta (Grecia) il 17 settembre 1979,

Avv. Franco Rosaria, nata a Sant'Antimo (Napoli) il 24 aprile 1976,

Avv. Freda Diego, nato a Napoli il 13 maggio 1970,

Avv. Galati Simona, nata a Napoli il 3 giugno 1974,

Dott. Garofalo Immacolata, nata a Prignano Cilento (Salerno) il 9 dicembre 1960,

Avv. Giordano Eduardo, nato a San Nicola La Strada (Caserta) il 10 febbraio 1968,

Avv. Grossi Massimiliano, nato a Aversa (Caserta) il 18 gennaio 1970,

Dott. Langella Salvatore, nato a Boscoreale (Napoli) 27 luglio 1953,

Avv. Langella Valeria, nata a Napoli il 19 settembre 1979,

Dott. La Ventura Giuseppe, nato a Napoli il 23 ottobre 1976,

Avv. Mancino Concetta, nata a Capua (Caserta) il 13 giugno 1977,

Avv. Marobbio Giuseppe, nato a Napoli il 26 agosto 1978,

Avv. Martino Maria Pia, nata a Napoli il 19 agosto 1978,

Dott. Menniti Floriana, nata a Napoli il 30 aprile 1974,

Dott. Mercadante Luca , nato a Caserta il 12 luglio 1976,

Dott. Molea Luca, nato a Napoli il 24 marzo 1984,

Avv. Montano Giovanni, nato a Napoli il 7 ottobre 1977,

Dott. Napolitano Ines, nata a San Severo (Foggia) il 13 luglio1982,

Avv. Napolitano Maurizio, nato a Agropoli (Salerno) il 27 giugno 1976,

Dott. Nicolella Sonia, nata a Napoli il 5 febbraio 1981,

Avv. Noviello Silvana, nata a Napoli il 1 aprile 1959;

Dott. Nuzzo Natalia, nata a Caserta il 31 gennaio 1977,

Avv, Petrella Diana , nata a Napoli l' l dicerribre 1971,

Avv, Petrella Ilenia , nata a Napoli il 9 maggio 1978,

Avv, Piccolo Pasquale, nato a Somma Vesuviana (Napoli) il 12 novembre 1949,

Dott. Pizzuti Stefania , nata a Napoli il 15 febbraio 1968,

Dott. Russo Ciro, nato a Torre del Greco (Napoli) il 28 maggio 1979,

Avv. Russo Teresa, nata a Napoli il 24 ottobre 1981,

Sapio Angela, nata a Aversa (Caserta) il 19 marzo 1986,

Avv, Sara Claudio, nato a Avellino il 6 marzo 1963,

Avv. Sbaraglini Vittorina, nata a Terni il 13 luglio 1959,

Avv. Schettini Luigi, nato a Torre Del Greco (Napoli) 1'8 ottobre 1972,

Dott. Schiavo Fabio, nato a Caserta il 20 giugno 1979,

Dott. Spinelli Antonio, nato a Avellino il 22 aprile 1956,

Dott. Trappetti Simona, nata a Spoleto (Perugia) il 10 aprile 1978,

Avv. Venezia Paolo, nato a Avellino 1'8 agosto 1952,

Avv. Ventrone Antonio, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 7 luglio l 976,

Dott. Vitale Laura, nata a Polla (SA) il 15 agosto 1983,

Dott. Vitiello Franco , nato a Benevento il 27 maggio 1966,

Avv, Vozza Milena, nata a Caserta il 10 dicembre 1975,

Avv. Zoff Ivan, nato a Napoli il 10 marzo 1969;

Dispone

La modifica dei PP.DG 26 settembre 2007, 14 marzo 2008, 20 giugno 2008, 7 ottobre 2009, 20 magggio 2010, 21 luglio 2010 e 21 ottobre 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 C.F. n. 95086510633 e P.iva 05804571213, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. *a)* i e *b)* i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di settantatré ulteriori unità: - in via esclusiva (n. 4) Avv. Cervone Maria Carmela, nata a Napoli il 5 novembre 1974, Dott. De Rosa Angela, nata a Acerra (Napoli) il 12 maggio 1975, Avv. Mantile Barbara, nata a Napoli il 3 dicembre 1983, Avv. Scudiero Francesca, nata a Acerra (Napoli) il 20 aprile 1978 e con rapporto in via non esclusiva (n. 69) Dott. Abagnara Annunziata, nata a Nocera Inferiore (Salerno) il 26 aprile 1976, Dott. Aragosa Angela Ottavia , nata a Caserta il 9 ottobre 1978, Dott. Autiero Manuela, nata a Napoli il 27 dicembre 1983, Avv. Avella Daniela, nata a Napoli il 15 luglio 1970,Avv. Baldascino Mariarosaria, nata a Napoli il 3 febbraio 1972, Avv. Borrelli Pantaleo, nato a San Sosti (Cosenza) il 24 marzo 1949, Avv. Brigante Rosita, nata a Polla (Salerno) il 18 settembre 1982, Dott. Buongiovanni Fabiana, nata a Napoli il 29 luglio 1984, Dott. Caggiano Fernando, nato a Aversa (Caserta) il 5 aprile l 973,Dott. Cangiano Pasquale, nato a Napoli il 4 agosto 1967, Dott, CarlizziAntonio, nato a Napoli il 13 ottobre 1983,Avv. Carrabba Daniela, nata a Napoli il 13 febbraio 1967, Avv. Cecere Enrico, nato ad Avellino il 15 giugno 1960,Avv. Cianni Patrizia, nata a Caserta il 4 agosto 1973,Dott. Cioffi Roberto, nato a Napoli il 27 giugno 1977, Avv. Cioffi Rufino, nato a Caserta il 12 luglio 1978, Avv. Colucci Nicola, nato a Maddaloni (Caserta) il 3 novembre 1978, Avv. Corcillo Irene, nata a Eboli (Salerno) il 29 luglio 1973, Dott. Crispino Maurizio, nato a Andorno Micca (Salerno) 1'1 ottobre 1956, Avv. De Chiara Massimo, nato a Napoli il 23 dicembre 1973, Dott. De Girolamo Cornelia, nata a Ischia (Napoli) il 20 gennaio 1964, Avv. Del Bene Salvatore, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 17 gennaio 1978, Avv. De Paola Viviana , nata a Napoli il 16 novembre 1977, Avv, De Sio Cesari Serena, nata a Napoli il 22 dicembre 1984, Dott. Di Francesco Giuseppe, nato a Caserta il 3 maggio 1979, Dott. Di Natale Alessandra, nata a Napoli il 4 febbraio 1981, Avv. Farina Vincenzo, nato a Caserta il 3 giugno 1966, Dott. Filone Fabrizio, nato a Padova il 2 ottobre 1969, Dott. Fragkiadaki Eleftheria, nata a Herakleio di Creta (Grecia) il 17 settembre 1979, Avv.

Franco Rosaria, nata a Sant'Antimo (Napoli) il 24 aprile 1976, Avv. Freda Diego, nato a Napoli il 13 maggio 1970, Avv. Galati Simona, nata a Napoli il 3 giugno 1974, Dott. Garofolo Immacolata, nata a Prignano Cilento (Salerno) il 9 dicembre 1960, Avv. Giordano Eduardo, nato a San Nicola La Strada (Caserta) il 10 febbraio 1968, Avv. Grossi Massimiliano, nato a Aversa (Caserta) il 18 gennaio 1970, Dott. Langella Salvatore, nato a Boscoreale (Napoli) 27 luglio 1953, Avv, Langella Valeria, nata a Napoli il 19 settembre 1979, Dótt. La Ventura Giuseppe, nato a Napoli il 23 ottobre 1976, Avv. MancinoConcetta, nata a Capua (Caserta) il 13 giugno 1977, Avv. Marobbio Giuseppe, nato a Napoli il 26 agosto 1978, Avv. Martino Maria Pia, nata a Napoli il 19 agosto 1978, Dott. Menniti Floriana, nata a Napoli il 30 aprile 1974, Dott. Mercadante Luca , nato a Caserta il 12 luglio 1976, Dott. Molea Luca, nato a Napoli il 24 marzo 1984, Avv. Montano Giovanni, nato a Napoli il 7 ottobre 1977, Dott. Napolitano Ines, nata a San Severo (Foggia) il 13 luglio1982, Avv. Napolitano 'Maurizio, nato a Agtopoli (Salerno) il 27 giugno 1976, Dott. Nicolella Sonia, nata a Napoli il 5 febbraio 1981, Avv. Noviello Silvana, nata a Napoli 1'1 aprile 1959, Dott. Nuzzo Natalia, nata a Caserta il 31 gennaio 1977, Avv. Petrella Diana , nata a Napoli 1'1 dicembre 1974, Avv. Petrella Ilenia , nata a Napoli il 9 maggio 1978, Avv. Piccolo Pasquale, nato a Somma Vesuviana (Napoli) il 12 novembre 1949, Dott. Pizzuti Stefania , nata a Napoli il 15 febbraio 1968, Dott. Russo Ciro, nato a Torre del Greco (Napoli) il 28 maggio 1979, Avv. Russo Teresa, nata a Napoli il 24 ottobre 1981, Dott. SapioAngela, nata a Aversa (Caserta) il 19 marzo 1986, Avv. Sara Claudio, nato a Avellino il 6 marzo 1963, Avv. Sbaraglini Vittorina, nata a Terni il 13 luglio 1959, Avv. Schettini Luigi, nato a Torre Del Greco (Napoli) 1'8 ottobre 1972, Dott. Schiavo Fabio, nato a Caserta il 20 giugno 1979, Dott. Spinelli Antonio, nato a Avellino il 22 aprile 1956, Dott. Trappetti Simona, nata a Spoleto (Perugia) il 10 aprile 1978, Avv. Venezia Paolo, nato a Avellino l'8 agosto 1952, Avv. Ventrone Antonio, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 7 luglio 1976, Dott. Vitale Laura, nata a Polla (Salerno) il 15 agosto 1983, Dott. VitielloFranco , nato a Benevento il 27 maggio 1966, Avv. Vozza Milena, nata a Caserta il 10 dicembre 1975, Avv. Zoff Ivan, nato a Napoli il 10 marzo 1969.

Resta ferma l'iscrizione al n. 16 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14514

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 settembre 2010.

Istituzione dell'Ufficio di livello Dirigenziale non generale nell'ambito della direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di monitoraggio per le cure palliative per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche croniche e degenerative.

IL MINISTRO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'art. 17, comma 4-*bis* lettera *e)*, introdotto dall'art. 23 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il Ministero della salute scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed in particolare l'art. 1, comma 7, il quale, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti di riordino, fa salvi i regolamenti di organizzazione previgenti;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2003, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2003, n. 129, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2003, n. 256, come modificato dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 agosto 2004, n. 192 e dal decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 febbraio 2007, n. 36, con il quale, ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, sono stati individuati gli uffici dirigenziali del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, con il quale è stato istituito il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 agosto 2004, n. 185, concernente l'organizzazione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), di cui all'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 maggio 2006, n. 117, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 in conformità alle disposizioni di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2006, n. 189, concernente l'istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (Si Ve *As)* di cui all'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2009, n. 157, con il quale, a modifica del citato decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, sono state istituite le unità territoriali di Bergamo-Orio al Serio e Napoli-Capodichino;

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ed i nuovi compiti attribuiti in materia al Ministero della salute dagli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11;

Rilevato, in particolare, che l'art. 9 della legge 15 marzo 2010, n. 38, prevede l'attivazione presso il Ministero della salute, del monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative;

Considerato che, in base all'attuale ordinamento, tale competenza è incardinata presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, dove la materia - nei limiti delle competenze precedentemente attribuite al Ministero della salute - forma già oggetto di incarico dirigenziale non generale ex art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165 del 2001;

Ravvisata l'esigenza che, in relazione ai nuovi compiti, sia creata una apposita posizione dirigenziale non generale in grado di gestire le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Considerata, dunque, la necessità di adeguare con urgenza il contenuto del citato decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rendere effettive le previsioni della legge n. 38 del 2010, di tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, anche nelle more del processo di riordino del Ministero, attualmente in corso, e ferme rimanendo le riduzioni degli assetti organizzativi previste all'art. 74, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 2, comma 8bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Ritenuto di dover assicurare, anche nelle more del riordino in atto, l'invarianza di spesa relativamente alla nuova posizione dirigenziale istituita, mediante soppressione di un corrispondente posto di funzione dirigenziale all'interno della stessa Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema;

Considerato, pertanto, necessario apportare ulteriori modifiche migliorative al citato decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003 e successive modificazioni, come in particolare integrato dal decreto del Ministro della salute 14 dicembre 2006, dopo l'ufficio X è aggiunto il seguente:

«Ufficio XI - Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore: Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative; supporto alle attività del Ministero per la tutela dell'accesso dei cittadini alle cure palliative e alla terapia del dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38.»

2. All'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «nel numero di quattro» sono sostituite dalle parole: «nel numero di tre».

Art. 2.

L'attuazione del presente decreto avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla normativa vigente e, nelle more dell'individuazione delle nuove posizioni dirigenziali che scaturiranno dai provvedimenti di cui all'art. 1, comma 8, ultimo capoverso, della legge 13 novembre 2009, n. 172, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato anche con riferimento alla retribuzione di posizione relativa all'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 17, foglio n. 217

10A14897

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sava Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sava Claudia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Pentecostale «Betel» di Oradea nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo Teologico «Betel» di Oradea nell'anno 2009 dalla sig.ra Sava Claudia, nata a Oradea (Romania) il giorno 24 febbraio 1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sava Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14517

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Melnic Teodor Constantin Amedeo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Melnic Teodor Constantin Amedeo, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Specializat in profilul Medicina specializarea Asistenti medicali", conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia Collegio Universitario di Farmacia di Craiova nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuta che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Specializat in profilul Medicina specializarea Asistenti medicali», conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia Collegio Universitario di Medicina di Craiova nell'anno 2004 dal sig. Melnic Teodor Constantin Amedeo, nato a Scornicesti (Romania) il giorno 15/10/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Melnic Teodor Constantin Amedeo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14515

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinu Arina Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dinu Arina Constanta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Dinu Arina Constanta ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Neacsu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 1994 dalla sig.ra Neacsu Arina Constanta, coniugata Dinu Arina Constanta nata a Slatina (Romania) il giorno 22 novembre 1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dinu Arina Constanta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14516

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 4 del 30 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione del Comitato stesso;

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali dell'INPS in attuazione della legge n. 88/89 citata;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III - prot. 12035/95 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni con i relativi criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, nella legge 29 luglio 2010, n. 122;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato Generale prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010;

Considerato che l'accertamento effettuato per determinare il requisito della maggiore rappresentatività in ambito provinciale, anche sulla base dell'effettiva operatività delle Associazioni, garantendo nel contempo il principio costituzionale del pluralismo partecipativo, ha riguardato in particolare:

1) la consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi al 30 marzo 2010, distinti per settori produttivi;

2) l'importanza e l'ampiezza e diffusione delle strutture operative ed organizzative esistenti nel territorio provinciale;

3) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali negli anni 2006 - 2007 - 2008 - 2009;

4) la partecipazione, in ciascuno degli anni indicati al punto precedente, alla trattazione di vertenze individuali e plurime, nonché collettive di lavoro;

Rilevato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei posti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori economici produttivi interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni del Comitato provinciale, deve essere rapportata all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la più ampia partecipazione degli stessi, onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia competente;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate, individua come maggiormente rappresentative:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Federmanager - Associazione Dirigenti Aziende Industriali,

rappresentanza prevista dall'art. 44, legge n. 88/1989;

per i datori di lavoro:

Industriali di Reggio Emilia aderente a Confindustria;

LEGACOOP di Reggio Emilia;

per i lavoratori autonomi:

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori di Reggio Emilia;

ONFCOMMERCIO di Reggio Emilia;

Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che la composizione del Comitato provinciale I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare, per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della costituzione;

Visto in particolare l'art. 44, comma primo, punto 4) 5) e 6) della legge n. 88/1989 citata, che prevede quali membri di diritto del Comitato;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS, il Comitato Provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Membri di diritto:

1) il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

2) il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Emilia;

3) il direttore pro-tempore della sede Provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia.

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Designati congiuntamente da CGIL-CISL-UIL:

1) Guidetti Ferdinando (Commercio) - Codice fiscale: GDTFDN42B23H223U;

2) Vezzosi Maria Paola (Industria Terziario) - Codice fiscale: VZZMPL43T51H223G;

3) Cigarini Livio (Terziario) - Codice fiscale: CGRLVI39B21B037M;

4) Veneroni Mauro (Industria) - Codice fiscale: VNRMRA48C31F960F;

5) Domiziani Eros (Agricoltura) - Codice fiscale: DMZRSE36T04H223C;

6) Verzelloni Franco (Industria) - Codice fiscale: VRZFNC48L18H223J.

Designato da Federmanager CIDA:

7) Masselli Carlo (Dirigenti) - Codice fiscale: MSSCRL46T26D037J.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

1) Prevoli Mirco (Industriali di Reggio Emilia) - Codice fiscale: PRVMRC71A03H223V;

2) Migliorin Chiara (Legacoop) - Codice fiscale: MGLCHR76R59A326P.

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) Bertolani Paolo (Confcommercio) - Codice fiscale: BRTPGS50D12I496Q;

2) Mora Annamaria (C.I.A.) - Codice fiscale: MRONMR57C65E253D.

Art. 2.

Il Comitato dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

La seduta di insediamento sarà convocata dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo entro 30 giorni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, 27 settembre 2010

Il direttore provinciale: BERTONI

10A14882

DECRETO 19 ottobre 2010.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nella speciale commissione del Comitato provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 4 del 30 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia e delle speciali commissioni;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione delle commissioni stesse;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 16/2010 del 27 settembre 2010 di ricostituzione del comitato provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2010, n. 122;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - segretariato generale prot. 11/I/ 0001996 del 9 luglio 2010;

Considerato che occorre nominare due rappresentanti della categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del comitato presieduta dal rappresentante della Confederazione italiana agricoltori - di Reggio Emilia in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al Presidente della commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali:

C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori - di Reggio Emilia;

Coldiretti di Reggio Emilia;

Confagricoltura - Unione provinciale degli agricoltori di Reggio Emilia.

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nella speciale commissione del comitato provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al comitato stesso, i signori:

Presidente:

1) Mora Annamaria, (C.I.A.) codice fiscale n. MRONMR57C65E253D.

Membri:

1) Filippi Silvano, (Confagricoltura) codice fiscale n. FLPSVN58H11E253Y;

2) La Monica Rita, (Coldiretti) codice fiscale n. LMNRTI76H57M102Y.

Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

il direttore pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Emilia;

il direttore pro-tempore della sede provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al t.a.r. dell'Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, 19 ottobre 2010

Il direttore provinciale: BERTONI

10A14883

DECRETO 19 ottobre 2010.

Nomina dei rappresentanti gli esercenti attività commerciali, nella speciale commissione del Comitato provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 4 del 30 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia e delle speciali commissioni;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione delle commissioni stesse;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 16/2010 del 27 settembre 2010 di ricostituzione del comitato provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2010, n. 122;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - segretariato generale prot. 11/I/ 0001996 del 9 luglio 2010;

Considerato che occorre nominare 2 rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto presieduta dal rappresentante della Confcommercio in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al Presidente della commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio. sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali:

Confcommercio, sede di Reggio Emilia;

Confesercenti - Confederazione esercenti attività commerciali sede di Reggio Emilia.

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali, nella speciale commissione del comitato provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali, in seno al comitato stesso, i signori:

Presidente:

1) Bertolani Paolo, (Confcommercio) codice fiscale n. BRTPGS50D121496Q.

Membri:

1) Bigliardi Francesco, (Confcommercio) codice fiscale n. BGLFNC74R09H223E;

2) Chiesi Mauro, (Confesercenti) codice fiscale n. CHSMRA64A23I342T.

Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

il direttore pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Emilia;

il direttore pro-tempore della sede provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al t.a.r. dell'Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, 19 ottobre 2010

Il direttore provincciale: BERTONI

10A14884

DECRETO 19 ottobre 2010.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 4 del 30 maggio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia e delle speciali commissioni;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione delle commissioni stesse;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 16/2010 del 27 settembre 2010 di ricostituzione del comitato provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2010, n. 122;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale prot. 11/I/ 0001996 del 9 luglio 2010;

Considerato che occorre nominare due rappresentanti della categoria degli artigiani nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto presieduta dal rappresentante della Legacoop in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al Presidente della commissione stessa;

Attivata una preliminare indagine rivolta ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle Associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle Organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

C.N.A. - Associazione provinciale di Reggio Emilia;

Confartigianato della provinciale di Reggio Emilia;

Ritenuto, infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli artigiani, in seno al comitato stesso, i signori:

Presidente:

1) Migliorin Chiara (Legacoop) ccodice fiscale n. MGLCHR76R59A326P.

Membri:

1) De Giovanni Annunziata (C.N.A.) codice fiscale n. DGVNNZ67M43H224Z;

2) Agnesini Caterina (Confartigianato) codice fiscale n. GNSCRN64A44H223N.

Compongono inoltre la speciale commissione:

il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Emilia;

il direttore pro-tempore della sede provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La commissione speciale dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al t.a.r. dell'Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, 19 ottobre 2010

Il direttore provinciale: BERTONI

10A14885

DECRETO 23 novembre 2010.

Nomina dei componenti della commissione provinciale per la cassa integrazione salari in agricoltura in Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Reggio Emilia

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto l'art. 14 delle legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto direttoriale n. 1/2006;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione della succitata Commissione scaduta in data 21 febbraio 2010;

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali;

Individuate le seguenti organizzazioni più rappresentative del settore agricolo della provincia di Reggio Emilia:

datoriali: Confederazione italiana agricoltori - Federazione Provinciale CCDD - Confagricoltura;

dei lavoratori: CGIL - CISL - UIL;

Vista la designazione pervenuta dalla sede provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali è stato più volte sollecitato, anche con varie richieste telefoniche, ad indicare i propri rappresentanti, a cui non ha dato alcun riscontro;

Decreta:

La Commissione provinciale per la cassa integrazione salari in Agricoltura è composta come segue:

Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia - presidente;

sig.ra Rago Maria responsabile del Servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del Lavoro di Reggio Emilia - membro supplente;

Direttore della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia - membro effettivo;

dott.ssa Fabiana Florio funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia - membro supplente;

sig.ra Pellicciari Aldina - membro effettivo;

sig.ra Manfredini Tiziana - membro supplente,

in rappresentanza dei datori di lavoro - Confederazione italiana agricoltori;

sig. Copelli Mauro - membro effettivo;

sig.ra Filippini Patrizia - membro supplente,

in rappresentanza dei datori di lavoro - Federazione Provinciale CCDD;

sig. Filippi Silvano - membro effettivo;

sig. Duo Maurizio - membro supplente,

in rappresentanza dei datori di lavoro - Confagricoltura;

sig. Pellati Mirco - membro effettivo;

sig. Nicolini Mauro - membro supplente,

in rappresentanza dei lavoratori - CGIL;

sig. Cattani Archimede - membro effettivo;

sig. Daviddi Vittorio - membro supplente,

in rappresentanza dei lavoratori - CISL;

sig. Manzini Luciano - membro effettivo;

sig. Lombardi Tommaso - membro supplente,

in rappresentanza dei lavoratori - UIL.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Reggio Emilia, 23 novembre 2010

Il direttore provinciale: BERTONI

10A14881

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Biofarm S.r.l.» in Macerata Campania, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento al Centro «Biofarm S.r.l.» con sede legale in Via Mazzini Vico VI, 1 – 81047 Macerata Campania (Caserta), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 2525 e prot. n. 2527 dell'11 aprile 2007;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 13 marzo 2010 presso il Centro «Biofarm S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 20 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Biofarm S.r.l.» con sede legale in Via Mazzini Vico VI, 1 – 81047 Macerata Campania (Caserta), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Biofarm S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 13 marzo 2010.

2. Il Centro «Biofarm S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

10A14512

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Phytolab S.r.l.», in Latina ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento al Centro «Phytolab S.r.l.», con sede legale in Via G.B. Vico n. 35 - 04100 Latina, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 9621 e prot. n. 9622 del 3 luglio 2007;

Vista la nota dell'11 novembre 2010 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della ragione sociale da «Phytolab S.r.l.,con sede legale in Via G.B. Vico n. 35 - 04100 Latina» a «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l., con sede legale in Via Legnano, 83 - 04100 Latina»;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 29 e 31 marzo 2010 presso il Centro «Phytolab S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 20 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Phytolab S.r.l.», con sede legale in Via G.B. Vico n. 35 - 04100 Latina, riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con i decreti ministeriali prot. n. 9621 e prot. n. 9622 del 3 luglio 2007, modifica la propria ragione sociale in «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l., con sede legale in Via Legnano, 83 - 04100 Latina»;

2. Il Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l., con sede legale in Via Legnano, 83 - 04100 Latina», è riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Produzioni sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 29 e 31 marzo 2010.

2. Il Centro «Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

10A14513

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariantonietta Alberino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Mariantonietta Alberino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Studio S.a.s. di Avallone Massimo & C. in Napoli, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Mariantonietta Alberino, cittadina italiana, nata a Massa di Somma (Napoli) in data 4 marzo 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14721

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pierfrancesco Rizzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Pierfrancesco Rizzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso l'Accademia Elite di Frau Pierpaolo in Cagliari, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Pierfrancesco Rizzo, cittadino italiano, nato a Cagliari in data 30 maggio 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14723

DECRETO 22 novembre 2010.

Estensione dell'autorizzazione alla società «Lapi Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A.», in Milano a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta della società Lapi Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A., con sede in via Della Quercia, 11 - 59100 Prato, di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 15102:2007;

Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'art. 9, punto 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e che il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, si è pronunciato favorevolmente con provvedimento del 11 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Lapi Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A., con sede in via Quintiliano, 43 - 20138 Milano, è autorizzata a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità di prodotti da costruzione secondo i sistemi di attestazione e le norme sotto riportate: *a)* EN 15102:2007 - Rivestimenti murali decorativi - Prodotti in rotoli e pannelli. Sistema di attestazione 1, 3 e 4.

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo di certificazione invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV, via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo di certificazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14832

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69, comma 1 dello statuto, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione in data 22 settembre 2010, ha deliberato con la maggioranza prevista, nella seduta del 12 ottobre 2010 la modifica dell'art. 19 dello statuto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69, comma 2 dello statuto, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione in data 20 luglio 2010, ha deliberato con la maggioranza prevista, nelle sedute del 7 settembre 2010 e del 12 ottobre 2010, la modifica degli articoli 10, 20, 22 e 23 dello statuto;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per i controlli di competenza, con nota rettorale prot. n. 23903 del 14 ottobre 2010;

Vista la nota prot. n. 3677 del 1° dicembre 2010, pervenuta via telefax e assunta al prot. dell'Ateneo n. 29348, con cui il medesimo Ministero ha comunicato di non avere alcun rilievo da formulare;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Genova;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le modifiche degli articoli 10, 19, 20, 22 e 23 dello statuto dell'Università degli studi di Genova.

Gli articoli, nella stesura risultante dal recepimento delle suddette modifiche, sono di seguito integralmente riportati:

Art.10 - La facoltà

1. La facoltà è la struttura attraverso cui l'Università articola, specifica ed organizza la propria presenza a livello di settori culturali distinti e differenziati e degli ambiti professionali connessi. La facoltà concorre con proposte e pareri alla formulazione delle politiche generali dell'Ateneo provvedendo a renderle operative nei settori culturali di propria competenza e in raccordo con le altre strutture interessate. La facoltà è sede primaria di appartenenza del personale docente.

2. L'Università procede all'attivazione o al mantenimento di facoltà in tutti i settori culturali nei quali possiede significative tradizioni o competenze e ritiene opportuno, anche in considerazione degli interessi territoriali, attivare conseguenti iniziative didattiche. L'elenco delle facoltà attivate è riportato nella tabella B allegata al presente Statuto. Le modalità per le proposte di attivazione o soppressione delle facoltà agli organi competenti sono contenute nel regolamento generale d'Ateneo. Deve comunque essere assicurata l'audizione delle strutture da sopprimere. Sulle proposte delibera il senato accademico a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, sentito il consiglio di amministrazione. Le proposte devono comunque tener conto, per quanto attiene alle attivazioni, della disponibilità delle risorse necessarie al funzionamento delle facoltà istituende.

3. Sono articolazioni della facoltà, con la denominazione di "corsi di studio": i corsi di laurea e i corsi di diploma, le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali. Sono organi della facoltà: il consiglio di facoltà, il preside, i consigli di corso di laurea, i consigli di corso di diploma, i consigli delle scuole di specializzazione, i consigli delle scuole dirette a fini speciali e la commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio. Ove necessario, i corsi di laurea e di diploma, le scuole di specializzazione, i consigli delle scuole dirette a fini speciali si rapportano a più facoltà.

4. L'attività didattica della facoltà si esplica sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, anche in

collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.

5. La facoltà promuove altresì iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunità nazionale e internazionale.
6. La facoltà elabora un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri proposti dal nucleo di valutazione.
7. La facoltà dispone di personale tecnico-amministrativo ad essa assegnato.

Art. 19 - Il consiglio di area scientifico-disciplinare

1. Il consiglio di area scientifico-disciplinare, nel seguito dell'articolo denominato consiglio, è la sede del dibattito culturale relativo ai settori scientifico-disciplinari afferenti. In particolare il consiglio:

    a) approva il regolamento di area, e cura l'attuazione di quanto in esso previsto;

    b) costituisce un'apposita commissione per esaminare le domande relative ai finanziamenti per la ricerca scientifica e proporre al senato accademico l'assegnazione dei finanziamenti alle singole ricerche, nell'ambito dei fondi resi disponibili per l'area, anche sulla base di una valutazione dei rendiconti delle ricerche effettuate negli anni precedenti;

    c) coordina e diffonde tutte le informazioni, relative ai settori scientifici dell'area, su fonti di finanziamento, progetti di ricerca nazionali, comunitari e internazionali e borse di studio destinate alla formazione scientifica;

    d) formula proposte e, su richiesta, fornisce pareri al senato accademico.

2. Il consiglio è composto dai professori e ricercatori afferenti all'area. E' presieduto da un coordinatore che provvede alla sua convocazione, predispone il relativo ordine del

giorno e attua le delibere. Il coordinatore è eletto tra i membri del consiglio, è tenuto all'osservanza del tempo pieno per tutta la durata del mandato, è nominato dal rettore e resta in carica tre anni accademici, fatta salva la possibilità di aumentare tale durata, sino a un massimo di sei mesi, in casi straordinari, previa delibera del Senato Accademico. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il consiglio elegge la commissione scientifica per l'assegnazione dei finanziamenti per la ricerca scientifica secondo le modalità previste nel regolamento di area. Nella commissione i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori confermati devono essere presenti in modo paritetico.

Art. 20 - Il dipartimento

1. Il dipartimento è una struttura dell'Ateneo costituita da docenti appartenenti a uno o più settori scientifico-disciplinari, secondo criteri di omogeneità culturale o finalità scientifico-formative condivise e consolidate. L'omogeneità culturale potrà essere verificata preferibilmente sulla base dell'afferenza dei docenti ai settori scientifico disciplinari.
   I dipartimenti hanno autonomia scientifica, regolamentare e organizzativa. Hanno altresì autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori, esercita le seguenti attribuzioni:

   (a) promuove e coordina l'attività di ricerca, anche istituendo e rendendo disponibili i servizi di supporto necessari per tale attività;

   (b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei consigli di facoltà, nonché di altre strutture didattiche, ove costituite;

(c) organizza o concorre alla organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti;

(d) esprime pareri e formula proposte ai consigli delle facoltà cui è correlato in merito alla richiesta ed alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e alla chiamata di professori di ruolo per le discipline e i raggruppamenti o i settori disciplinari afferenti al dipartimento;

(e) organizza e coordina l'attività del personale tecnico e amministrativo assegnato alla struttura;

(f) elabora un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri proposti dal nucleo di valutazione;

(g) amministra il patrimonio e gestisce i fondi di dotazione e di ricerca e ogni altro provento acquisito a titolo gratuito o oneroso;

(h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. I nuovi dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore, su delibera del senato accademico e parere del consiglio di amministrazione sulla base dei requisiti e della loro sostenibilità come indicato nel presente articolo.

4. Il numero medio di docenti per dipartimento non deve essere inferiore a quarantacinque. In nessun caso un dipartimento può essere costituito da meno di venticinque docenti. In prima applicazione il numero dei dipartimenti non potrà essere superiore a trenta.

5. I requisiti per la costituzione di un dipartimento si basano oltre che sul numero dei docenti afferenti su indicatori che ne assicurano la sostenibilità, con particolare riguardo ai finanziamenti, al livello quantitativo dell'offerta didattica o a parametri specifici.

6. Le procedure per l'istituzione dei dipartimenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, che individua altresì i presupposti e disciplina le procedure per l'eventuale scioglimento dei dipartimenti esistenti. Gli organi di governo valutano, con cadenza almeno triennale, la sostenibilità delle strutture

dipartimentali esistenti.
Sulla base di tali valutazioni, il rettore, su delibera del senato accademico e parere del consiglio di amministrazione, può sciogliere uno o più dipartimenti, allo scopo di procedere a riaggregazioni dipartimentali che assicurino una migliore sostenibilità ed efficacia

7. Sono organi del dipartimento: il consiglio di dipartimento, il direttore e la giunta.

8. Il dipartimento è struttura di afferenza di tutti i docenti dell'Ateneo per lo svolgimento dell'attività scientifica. Ogni docente ha diritto di formulare la domanda di afferenza ad altro dipartimento ogni tre anni. La domanda, adeguatamente motivata sulla base di quanto espresso nel comma 1., è inoltrata al rettore corredata dal parere favorevole del dipartimento di nuova afferenza. Il rettore provvede con suo decreto sentito il dipartimento di afferenza e il senato accademico. Ai fini della valutazione, l'attività di ricerca del docente, ovunque svolta, è riferita al dipartimento di afferenza.
Ogni docente ha diritto di afferire al dipartimento nel quale è inquadrata la maggioranza dei membri del suo settore scientifico-disciplinare.
Ogni docente può richiedere l'afferenza a un dipartimento che non comprenda il settore scientifico disciplinare cui appartiene quando ciò sia motivato da comprovate esigenze scientifiche.

9. A ciascun dipartimento è assegnato un segretario amministrativo, che coordina l'attività amministrativo-contabile assumendo la responsabilità dei conseguenti atti in solido con il direttore. Il dipartimento dispone altresì di un organico di personale tecnico-amministrativo per il proprio funzionamento.

10. Per rendere operative le proprie finalità istituzionali, il dipartimento adotta un regolamento, redatto nel rispetto delle norme vigenti. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

11. Il regolamento deve prevedere la possibilità di costituire articolazioni interne del dipartimento, dette sezioni, scientificamente omogenee, indicando le relative modalità di costituzione e funzionamento. Per le sezioni è comunque esclusa l'autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa.

12. Nell'ambito della propria autonomia, il dipartimento può stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca, di certificazione, di consulenza, anche formativa, o di assistenza sanitaria, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università.

Art. 22 - Il direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede la giunta e il consiglio di dipartimento, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità, in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del dipartimento. In particolare il direttore:
    a. stabilisce, in base a criteri di funzionalità ed efficienza e secondo le indicazioni del consiglio di dipartimento, l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in organico al dipartimento, nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti;
    b. sovraintende all'erogazione dei servizi amministrativi e di supporto alla ricerca e alla didattica gestiti dal dipartimento;
    c. vigila, nell'ambito del dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti;
    d. formula proposte al consiglio di dipartimento per il miglioramento o l'estensione dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di attrezzature e la copertura dei relativi costi;
    e. sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento il piano annuale di sviluppo delle ricerche del dipartimento, le richieste e iniziative ad esso connesse e il bilancio preventivo, predisposto dal segretario amministrativo;
    f. sottopone annualmente all'approvazione del consiglio di dipartimento il conto consuntivo del dipartimento, predisposto dal segretario amministrativo, corredandolo con una relazione sull'attività svolta;
    g. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore è costituito dai membri del consiglio di dipartimento. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per le funzioni eventualmente inibitegli in base alla normativa vigente, il direttore è sostituito dal vicedirettore, salvo quanto disposto nel comma 3.

3. Il direttore designa un vicedirettore tra i membri docenti del dipartimento.

Art. 23 – La giunta di dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dal regolamento del dipartimento.

2. La giunta di dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore, da un numero di docenti, compreso tra tre e dodici in proporzione al numero dei docenti afferenti alla struttura, secondo quanto stabilito dal regolamento del dipartimento, dal segretario amministrativo e da uno o due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. I docenti sono eletti dal consiglio nel suo seno, garantendo comunque la rappresentanza di tutte le fasce di docenza.

3. La giunta viene eletta dal consiglio di dipartimento nella prima seduta successiva all'insediamento del direttore, rimane in carica sino alla cessazione del direttore dalle sue funzioni o alla revoca da parte del consiglio di dipartimento secondo le procedure definite nel regolamento generale di Ateneo. La giunta opera con i compiti e secondo le procedure definite nel regolamento di dipartimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il decreto, depositato presso il Dipartimento affari generali, legali e negoziali - Servizio affari legali e normazione è altresì inserito nel sito web dell'Università degli studi di Genova.

Genova, 6 dicembre 2010

Il rettore: DEFERRARI

10A14906

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Vaxem HIB», con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/69 del 5 ottobre 2010

Medicinale: VAXEM HIB.

Confezioni:

A.I.C. n. 028780043 - sospensione iniettabile, 1 flacone 0.5 ml;

A.I.C. n. 028780068 - sospensione iniettabile, 10 flaconi 5 ml.

Titolare AIC: Novartis Vaccines & Diagnostics S.r.l.

Procedura: Nazionale, con scadenza 28 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione per il Foglio Illustrativo.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14878

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0122/001/R/001, del medicinale «Vaxem Hib», con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 70 del 5 ottobre 2010

Medicinale: VAXEM HIB.

Confezioni:

A.I.C. n. 028780056/M - sospensione iniettabile, uso intramuscolare, 1 siringa preriempita 0.5 ml.

Titolare AIC: Novartis Vaccines & Diagnostics S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0122/001/R/001, con scadenza 28 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione per il Foglio Illustrativo.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14879

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 338/10/contr. adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti in data 8 settembre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0022585/MA004.A012/COM-L-95 del 23 novembre 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 338/10/Contr. adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti in data 8 settembre 2010, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi, con decorrenza 1° gennaio 2011, in applicazione dell'indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 20-*bis* del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.

10A14886

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 28 e 30 giugno 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0022260/MA004.A012/CONS-L-24 del 18 novembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero, dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 28 e 30 giugno 2010, concernente modifiche ed integrazioni al testo del Regolamento per la rateizzazione dei debiti contributivi.

10A14887

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 30 maggio 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/002297/MA004.A012/AVV-L-83 del 17 novembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 20 maggio 2010, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Regolamento per le prestazioni previdenziali.

10A14888

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 20 maggio 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0022192/MA004.A012/AVV-L-82 del 17 novembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 20 maggio 2010, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2011.

10A14889

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tutto & Tutto Costruzioni - soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 2389 del 25 novembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Tutto & Tutto Costruzioni - Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, costituita addì 12 ottobre 1999, per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Pergiorgio Renier, con studio in Gorizia, Corso Italia n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A14880

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 settembre 2010 del Ministero della difesa, recante: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2010». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5, prima colonna, all'art. 1, al comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «... disponibilità relative all'anno 2010, pari ad euro *12.847.613* sono liquidati,...», leggasi: «...disponibilità relative all'anno 2010, pari ad euro *2.847.613* sono liquidati,...».

10A15098

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, riguardante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 270/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 213, al primo e secondo rigo, le parole: "contratto. I suddetti requisiti sono individuati dalla stazione appaltante secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.", sono da intendersi espunte, in quanto trattasi di un refuso del comma 2 dell'art. 327, non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.

10A15102

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-292) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.